

## GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

in persona dell'Avv. Michele Leone

SENTENZA n. 3/2026

nel giudizio GSN/FSI n. 2025/454 nei confronti di

Di Carlo Augusto - id FSI 220068

e della

A.S.D. Torri degli Abruzzi - id FSI 1022

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto dell'8.12.2025 l'AF Marco Maurizio, Arbitro principale del torneo "2° Memorial "Tino Lelli" 2025", disputato a Nereto (TE) con inizio il 7.12.2025 e fine l'8.12.2025, segnalò che *"Il giocatore Di Carlo Augusto, nato il 23/03/2016 con IDFSI n. 220068, non si è presentato a giocare il 5° turno di gioco senza avvisare la Direzione di gara della sua assenza. Questo comportamento ha violato quanto dettato dal punto 6.2 – Assenze programmate e forfait del Regolamento Tecnico Federale."*

Instaurato d'ufficio dinanzi il G.S.N. in data 15.12.2025 il giudizio iscritto sub GSN/FSI n. 2025/454, con decreto 21.12.2025 fu disposta la comunicazione agli interessati, individuati come indicati in epigrafe, che la decisione sarebbe stata adottata senza udienza in data 12.1.2026 e che nel termine perentorio del 9.1.2026 gli stessi interessati avrebbero potuto far pervenire memorie e documenti.

Comunicato detto decreto il 22.12.2025, da parte dei segnalati non v'è stata alcuna produzione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

#### - Quanto al tesserato Augusto Di Carlo

L'art. 6.2 del Regolamento Tecnico Federale prescrive:

*"6.2.1 - Il giocatore che intenda assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo agli arbitri prima che vengano pubblicati gli abbinamenti definitivi di tale turno. In questo caso si tratta di assenza programmata.*

*È altresì equivalente ad un'assenza programmata ogni turno non giocato da chi entra tardivamente al secondo o terzo turno.*

*6.2.2 - Se un'assenza viene comunicata o rilevata dopo la pubblicazione degli abbinamenti (definitivi), allora si tratta di forfait.*

*Un forfait può essere giustificato, se il giocatore espone le ragioni della sua assenza agli arbitri, tra la pubblicazione degli abbinamenti e la conclusione del turno in cui il giocatore è stato assente. In caso contrario il forfait è ingiustificato."*

Nel caso di specie, posto che l'assenza del giocatore è stata rilevata dalla direzione arbitrale una volta pubblicati gli abbinamenti definitivi e che le ragioni della stessa assenza non sono state espone alla medesima direzione prima della conclusione del relativo turno di gioco, trattasi di forfait ingiustificato.

Tale forfait ha, da un canto, comportato una violazione dei doveri e degli obblighi generali di cui all'art. 3, co. 1 R.G.D. e, d'altro canto, un'alterazione del regolare svolgimento e risultato della gara, a causa

dell'attribuzione all'avversario di turno del punteggio di una vittoria per una partita non giocata, divenuta peraltro la stessa non valida ai fini della variazione del rating elo di entrambi i giocatori e del computo relativo al conseguimento delle norme FIDE, con ogni ulteriore implicazione nell'ambito dei criteri di spareggio tecnico.

Ne consegue che nella fattispecie in esame si configura l'illecito sportivo di cui all'art. 32, co. 1 R.G.D. che così dispone: *"Rispondono di illecito sportivo i tesserati o le società affiliate qualora compiano, o consentano che altri, a loro nome e nel loro interesse compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio ingiusto"*.

La disposizione si coniuga con quella dell'art. 1.2, lett. b) del Fair Play Regulations 10/18.11.2024 (Regolamento F.I.D.E. per la prevenzione dell'illecito sportivo), nella parte in cui la *"manipolazione di competizioni scacchistiche"* va intesa quale *"intenzionale predisposizione, atto od omissione miranti ad un'impropria alterazione del corso o del risultato di una competizione scacchistica, al fine di rimuovere in tutto o in parte la natura di imprevedibilità della suddetta competizione in vista di ottenerne indebito vantaggio per sé stessi od altri"*.

Senonché, al dedotto illecito sportivo non consegue la punibilità del giocatore a norma del combinato disposto dell'art. 24, co. 1, lett. d), dell'art. 29, co. 1 e dell'art. 33, co. 2 R.G.D., posto che trattasi di giocatore minore di anni 14 che, non imputabile secondo il diritto penale, avrà fatto un plausibile affidamento nell'operato dei propri genitori quanto all'osservanza delle norme regolatrici del torneo.

Al riguardo, sebbene l'ordinamento sportivo non fa alcuna distinzione tra gli incolpati in ragione della loro età, lasciando agli Organi giudicanti l'indifferenziata applicazione delle sanzioni disciplinari, l'ordinamento giuridico statuale di rango superiore assicura ai minorenni una *"spiccata protezione"* (arg. Corte Cost. 28.4.1994 n. 168), tanto da indurre la giurisprudenza di merito, di legittimità e finanche quella sportiva ad affermare che il fatto che il minorenne possa essere ritenuto responsabile, non significa che debba essere considerato l'autore o il responsabile dell'illecito che gli viene addebitato.

Orbene, alla luce dei principi generali di diritto dell'ordinamento giuridico statuale ed auspicando che la certezza dei diritti degli atleti minorenni trovi una adeguata normativa anche nell'ordinamento sportivo, disciplinando l'ampio spazio discrezionale lasciato ai singoli Organi giudicanti ed evitando che l'unico rimedio nomofilattico sia affidato alla giurisprudenza in materia, questo Giudice ritiene equo irrogare al minore Di Carlo la sanzione dell'ammonizione, anche in ragione della natura e dell'entità dell'illecito, nonché della mancanza di precedenti disciplinari, nella prospettiva di una sua connotazione educativa ed in funzione del suo inserimento maturo nella compagine scacchistica, senza incauti affidamenti nei propri esercenti la responsabilità genitoriale.

#### - Quanto alla società affiliata A.S.D. Torri degli Abruzzi

L'art. 5, co. 1 R.G.D. dispone che:

*"Le società affiliate rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva, dei fatti direttamente od indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive compiuti dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati in genere, ivi compresi i fatti connessi con il doping."*

Ne consegue che in tale responsabilità oggettiva è sicuramente incorsa la società affiliata, per il cui tramite il giocatore sanzionato risulta tesserato.

Al proposito, sarà appena il caso di rilevare che trattasi di responsabilità che si fonda sul "principio di precauzione", muovendo l'ordinamento sportivo dall'intento di indurre le società alla predisposizione



Federazione Scacchistica Italiana  
viale Regina Giovanna 12, 20129 Milano  
tel: 02/86464369  
mail: [fsi@federscacchi.it](mailto:fsi@federscacchi.it)  
sito: [www.federscacchi.it](http://www.federscacchi.it)  
codice fiscale: 80105170155  
partita Iva: 10013490155  
Centro tecnico federale  
via Beato Bertrando 10, 33097 Spilimbergo (Pn)



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

Fondata il 20 settembre 1920 ed eretta a Ente Morale con Regio Decreto n.519 del 1° maggio 1930

degli accorgimenti utili ed idonei a prevenire il verificarsi di fatti pregiudizievoli per il regolare ed ordinato svolgimento delle competizioni e dell'attività sportiva, al fine di tutelare ed assicurare gli scopi fondamentali dello sport.

Vale così a dire che l'esigenza e l'interesse di prevenire le conseguenze derivanti dagli illeciti è tanto preminente che *"il criterio di imputazione della responsabilità"* di una società sportiva *"è talmente severo e rigoroso da consentire di irrogare sanzioni oltre e al di là di ogni individuazione di colpevolezza"* (in termini, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un. 8.9.2015 n. 42).

Di qui la sostanziale inoperatività delle prescrizioni di cui all'art. 5, co. 2 R.G.D..

Del resto, posto che la società interessata non ha addotto alcuna propria argomentazione difensiva, nel caso che ci occupa non sussistono sufficienti elementi di prova che, al fine di scongiurare l'illecito commesso dal suo tesserato, il sodalizio abbia assolto ai doveri e agli oneri imposti dalle Linee Guida F.S.I., giusta delibera Presidenziale n. 17/2023 del 31.8.2023 e delibera Consiliare n. 44/2025 del 12.4.2025.

Pertanto, in applicazione del combinato disposto dell'art. 11, co. 1, lett. a) e dell'art. 12 R.G.D. si appalesa congrua la sanzione minima dell'ammonizione, non risultando precedenti disciplinari a carico della stessa società.

P.Q.M.

decidendo definitivamente il giudizio indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Nazionale così provvede:

- 1) dichiara Di Carlo Augusto - id FSI 220068 responsabile dei fatti contestati;
- 2) per l'effetto, irroga al medesimo responsabile la sanzione della ammonizione, richiamandolo ad osservare scrupolosamente i doveri e i compiti cui i tesserati sono tenuti;
- 3) dichiara la A.S.D. Torri degli Abruzzi - id FSI 1022, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, oggettivamente responsabile dei fatti contestati al tesserato Augusto Di Carlo;
- 4) per l'effetto, irroga alla medesima società, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, la sanzione dell'ammonizione, con richiamo ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti cui le società affiliate sono tenute ed, in particolare, a predisporre idonei modelli organizzativi volti alla prevenzione degli illeciti da parte dei propri tesserati.

Manda al Segretario Generale della F.S.I. per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Bari-Milano, 12 gennaio 2026

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Michele Leone

*F.to digitalmente*



Socio fondatore della FIDE  
(Fédération Internationale des Echecs)  
[www.fide.com](http://www.fide.com)



Socio fondatore dell'ECU  
(European Chess Union)  
[www.europechess.org](http://www.europechess.org)



Socio fondatore della MCA  
(Mitropa Chess Association)  
<https://mitropa.chess.at>